



STATUTO

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

E' costituita - ai sensi del Codice civile e del Codice del terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche) - l'Associazione di Promozione Sociale "Sesto in Canto" aps, da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Sesto Fiorentino in Via degli Scardassieri 47 e con durata a tempo indeterminato.

L'avvenuta iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) determinerà l'integrazione automatica della suddetta denominazione con l'aggiunta dell'acronimo ETS (Ente Terzo Settore).

Art. 2 - Scopo, finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente in ambito musicale.

Si propone di ricercare, sperimentare, produrre e diffondere la cultura musicale con riferimento al patrimonio culturale locale, toscano, italiano ed internazionale.

Promuove, in particolare la diffusione della pratica corale amatoriale come occasione di arricchimento personale e di incontro con gli altri, senza distinzioni di credo politico o filosofico, di sesso, di origine etnica e di età, anche garantendo, attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle persone in situazione di svantaggio psichico, fisico od economico.

L'Associazione svolge in favore dei propri associati, di loro famigliari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente della attività di volontariato dei propri associati:

- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d), co. 1, art. 5 Codice del terzo settore), in particolare, l'Associazione esercita:
 - a) La gestione di un'attività continuativa per l'apprendimento non formale della musica e per l'approfondimento della conoscenza nel campo musicale con particolare attenzione al settore vocale;
 - b) La promozione e la realizzazione di corsi di formazione, seminari, concerti e tutto quanto si ritenga opportuno per raggiungere gli scopi sociali prefissati sia in ambito scolastico che extrascolastico e dell'educazione degli adulti;

- c) La programmazione di attività che sollecitino una conoscenza critica del fatto musicale;
- d) La programmazione e la realizzazione di attività ludico-formative per l'avvicinamento precoce dei giovani alle pratiche musicali;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i), co. 1, art. 5 del Codice del terzo settore.
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k), co. 1, art. 5 Codice del terzo settore. In particolare, l'Associazione promuove attività di scambio o gemellaggio con altre associazioni corali italiane, dell'Unione Europea ed extra europea per favorire la conoscenza reciproca e rompere stereotipi culturali che impediscono lo sviluppo di comportamenti basati sui principi di uguaglianza e fratellanza tra i popoli;
- l'Associazione inoltre:
 - a) promuove opportune sinergie con associazioni culturali ed ambientaliste per cooperare allo scopo di sostenere interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (lett. f), co. 1, art. 5 CTS;
 - b) propone nell'ambito della formazione scolastica ed extra-scolastica, l'utilizzo del canto corale come azione efficace finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, ed all'integrazione dei migranti, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l), co. 1, art. 5 CTS.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione alla ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del terzo settore - attraverso la

richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 - Tipologie Associati

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, partecipino alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo precedente.

Gli Associati sono: fondatori, ordinari, collaboratori, onorari.

Sono Associati *fondatori* quelli che sono intervenuti all'Assemblea costitutiva. I fondatori ancora aderenti all'Associazione hanno il compito di controllare che l'attività associativa sia conforme allo spirito costituente e allo scopo statutario dell'Associazione stessa. Potranno essere chiamati ad esprimersi in caso di difficoltà interpretative dello Statuto. Gli stessi potranno fornire il loro parere non vincolante su tutte le problematiche che si presentano nella gestione dell'Associazione anche in sinergia con l'organo di controllo di cui al successivo art.17, se costituito.

Sono Associati *ordinari* coloro che, dopo aver richiesto l'inserimento nell'organico del coro come coristi o musicisti e dopo aver superato il periodo di prova prescritto, vengono ammessi.

Sono Associati *collaboratori* coloro che offrono la propria collaborazione nelle attività non prettamente musicali del coro.

Sono Associati *onorari* coloro che abbiano dato un contributo di grande valore ai temi di interesse generale dell'Associazione dichiarando di dividerne le finalità.

Art. 4 - Ammissione Associati

Per l'ammissione alla Associazione è necessario che gli aspiranti associati rivolgano domanda scritta al Consiglio Direttivo indicando: nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, autorizzazione alla pubblicazione delle foto e dei filmati eseguiti durante le attività dell'Associazione ed al trattamento, per i soli fini interni, dei dati personali. Inoltre, si dovrà dichiarare di attenersi al Presente Statuto e ad eventuali regolamenti ed alle deliberazioni degli organi associativi.

E' compito del Consiglio Direttivo, salvo ratifica dell'Assemblea, deliberare, secondo criteri non discriminatori, l'ammissione come

associato, entro 60 giorni dal termine del periodo di prova di 12 mesi. E' facoltà del Consiglio Direttivo prorogare o diminuire tale periodo di prova. In caso di non ammissione, motivata dal Consiglio Direttivo, l'interessato potrà presentare ricorso entro 60 giorni all'Assemblea la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Art. 5 - Diritti Associati

Gli Associati hanno diritto di ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera associativa di validità di un anno solare, di usufruire di tutte le strutture, degli eventuali servizi, attività, prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee, di eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi.

Gli Associati hanno anche il diritto di prendere visione dei bilanci e di esaminare i libri associativi.

Tutti i Soci hanno inoltre il diritto:

- a) di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- b) di partecipare a tutte le attività sociali;
- c) di ricevere le pubblicazioni editate dall'Associazione;
- d) di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute e documentate per conto dell'Associazione;
- e) di interpellare nei confronti degli organi direttivi su qualsiasi tematica inerente all'attività dell'Associazione.

Art. 6 - Obblighi Associati

Gli Associati sono tenuti al pagamento, entro il 20 febbraio di ogni anno, della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, ed alla osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi associativi.

Gli Associati hanno altresì l'obbligo:

- a) di svolgere le attività preventivamente concordate verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- b) di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;

Art. 7 - Scioglimento rapporto associativo

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Gli Associati possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione.

Chi intende recedere deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita presa d'atto che adempie ai relativi obblighi.

Gli Associati possono essere esclusi per i seguenti motivi:

- a) - quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi associativi;
- b) - quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote associative senza giustificato motivo;
- c) - quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- d) - quando, se coristi, non partecipino alle prove di teoria e di pratica per sei mesi consecutivi, senza l'autorizzazione del Maestro del Coro o senza giustificato motivo;
- e) - quando, se associati collaboratori, non partecipino alla attività del coro per 6 mesi consecutivi, senza l'autorizzazione del Presidente;

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo salvo ratifica della Assemblea e ne verrà data comunicazione all'interessato, anche tramite e-mail.

Gli Associati esclusi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando la/le quote associative non versate.

Gli Associati potranno opporsi alla deliberazione di esclusione, presentando ricorso entro 60 giorni alla Assemblea la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Art. 8 - Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- l'Organo di controllo, se scelto dall'Assemblea o se obbligatorio per Legge.

Art. 9 - Assemblea

L'Assemblea è sovrana ed è composta da tutti gli Associati.

E' presieduta dal Presidente e, in sua assenza, da un Associato eletto dalla stessa Assemblea.

La convocazione deve avvenire per comunicazione scritta: lettera ordinaria o tramite e-mail inviata almeno 10 giorni prima della Assemblea; è ammessa la comunicazione a proprie mani degli Associati che firmeranno una liberatoria per ricevuta. La convocazione deve contenere, oltre che gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni, sia in prima sia in seconda convocazione. In caso di particolare urgenza, il Presidente può convocare, con qualunque mezzo, l'Assemblea straordinaria anche in deroga ai 10 giorni previsti ma con un minimo di preavviso di 48 ore portando a conoscenza degli Associati il motivo dell'urgenza.

Art. 10 - Competenze Assemblea

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a - approva gli indirizzi generali ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- b - approva il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio;
- c - nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e, se istituito, dell'Organo di controllo;
- d - ratifica circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- e - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f - delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- g - approva gli eventuali Regolamenti interni;
- h - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i - revoca il Presidente e il Maestro del Coro con il voto favorevole della metà più uno degli Associati;
- l - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo.

L'Assemblea deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata e firmata da almeno 1/10 degli Associati.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbali delle assemblee degli Associati, rimangono affisse nei locali della Associazione per i 10 giorni che seguono l'Assemblea.

Art. 11 - Quorum Assemblea

In *prima convocazione*, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati, in proprio o per delega.

In *seconda convocazione*, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati, in proprio o per delega.

In ambedue i casi, delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda maggioranze diverse.

In particolare, per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno i tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento della Associazione* e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto al voto.

Art. 12 - Rappresentanza in Assemblea

Ogni Associato, iscritto da almeno 3 mesi nel libro degli Associati, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 Associati.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei presenti.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di Consiglieri compreso tra 5 (cinque) e 7 (sette) eletti dall'Assemblea, per la durata di 3 (tre) anni.

I Consiglieri possono essere rieletti e decadono qualora siano assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive.

In caso di dimissioni di un Consigliere, l'Assemblea potrà decidere se cooptare il primo dei non eletti oppure procedere a nuova elezione del Consiglio Direttivo, necessaria quest'ultima in caso di dimissioni concomitanti di più di un Consigliere.

Nella prima seduta il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il

Tesoriere. Il Consiglio Direttivo allo scadere del mandato rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo. Nel caso in cui non sia possibile eleggere il Presidente o il Segretario, il Consigliere anziano nel primo caso ovvero il Presidente nel secondo caso, provvederanno a convocare l'Assemblea per decidere in merito entro 15 giorni dalla data della riunione del Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario e comunque almeno 4 (quattro) volte l'anno per deliberare sugli atti della vita associativa.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra le altre, svolge le seguenti funzioni:

- a - redige i programmi di attività associativa previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- b - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c - assiste e collabora col Tesoriere onde predisporre il bilancio di esercizio e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, oltre all'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- d - determina l'ammontare delle quote associative e le modalità di versamento;
- e - delibera sulla ammissione e sulla esclusione degli Associati;
- f - svolge tutte le attività necessarie e funzionali alla gestione associativa;
- g - nomina il Maestro del Coro e ne propone all'Assemblea la revoca;
- h - nomina, sentito il Maestro del Coro, un direttore artistico;
- i - delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- j - stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- k - cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà della Associazione o ad essa affidati.

Art. 14 - Presidente

Al Presidente compete la legale rappresentanza dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Egli presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, gestisce l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base

degli indirizzi emanati da tali organi ai quali riferisce dell'attività svolta.

E' autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati rilasciandone quietanza liberatoria ed ha facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione innanzi a qualsiasi attività giudiziaria. È sua facoltà conferire deleghe, preferibilmente ad un membro del Consiglio Direttivo oppure ad un Associato di sua fiducia.

Art. 15 - Vicepresidente

Sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o lontananza e in caso di rinuncia o di impedimento sia temporaneo che definitivo.

In tutte le sue attività può conferire deleghe, preferibilmente ad un membro del Consiglio Direttivo oppure ad un Associato di sua fiducia.

Art. 15 - Segretario

Il Segretario, che resta in carica sino alla decadenza del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile, è responsabile della custodia dei libri associativi, dei bilanci e della documentazione contabile dell'Associazione, oltre che dei verbali relativi alle deliberazioni degli organi previsti dal presente Statuto.

Provvede ad eseguire le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 16 Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile dei valori e della cassa dell'Associazione e della tenuta della relativa contabilità ai sensi del successivo art.22. Egli redige il bilancio di esercizio economico-finanziario entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio ed il bilancio di previsione entro quattro mesi dall'inizio dell'anno solare per l'esercizio successivo, mettendoli a disposizione del Consiglio direttivo.

Art. 17 - Organo di controllo

L'Organo di controllo è formato da 2 persone anche esterne alla Associazione a tale scopo elette. Tale organo è presieduto dalla persona che ha ricevuto il maggior numero di preferenze.

La sua durata è pari a quella del Consiglio Direttivo: in caso di scioglimento del Consiglio Direttivo, prima della naturale scadenza,

anche i componenti dell'Organo di controllo decadono automaticamente.

Compito dell'Organo di controllo è quello di visionare il Bilancio di esercizio presentato dal Consiglio Direttivo, di riscontrarne l'esatta formazione e di informare l'Assemblea della corretta tenuta patrimoniale della Associazione.

E' facoltà dello stesso Organo di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ogni qualvolta esso venga a deliberare su problemi contabili e fiscali.

In caso di superamento dei requisiti previsti dalla Legge, si applica la disciplina di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

Art. 18 - Maestro del Coro

Il Maestro del Coro è colui cui è affidato il coordinamento e la direzione delle attività didattiche ed artistiche, nonché il compito di contribuire in modo determinante al progressivo rafforzamento dei legami sociali ed umani che costituiscono il patrimonio più prezioso del coro. A tal fine il Direttore deve possedere i seguenti requisiti:

- a) deve avere un'adeguata preparazione in campo musicale;
- b) deve aver svolto esperienze qualificate e documentate di direzione corale;
- c) deve dare sufficienti garanzie professionali nel coordinare l'attività didattica.

Il Maestro del Coro è nominato dal Consiglio Direttivo. Il suo incarico ha durata illimitata sino a revoca dello stesso. E' invitato alle riunioni del Comitato Direttivo e alle Assemblee, alle quali partecipa attivamente senza diritto di voto e se non vengono trattati argomenti che lo pongano in conflitto di interessi.

Il Maestro del Coro ha la titolarità delle scelte artistiche, assecondando ove possibile, eventuali proposte fatte dai coristi.

Il Maestro del Coro definisce l'organico del coro per ogni esecuzione pubblica.

E' sua facoltà proporre al Consiglio Direttivo la nomina di alcuni collaboratori musicali anche all'interno del coro che ne affianchino la preparazione sia del repertorio che dei coristi. Può inoltre proporre l'inserimento di elementi esterni alla Associazione da utilizzare in qualità di musicisti, garantendone un corretto comportamento per il buon nome della Associazione. Per questi ultimi, presenterà al Consiglio direttivo una proposta in merito, indicandone il motivo ed allegando le generalità ed il curriculum dell'interessato.

Il Maestro del Coro esprime per scritto il proprio parere sulla richiesta di ammissione degli Associati ordinari cantori.

Il Maestro del Coro, fatte salve cause impreviste ed imprevedibili opportunamente documentate, può rinunciare all'incarico, solo al

completamento del programma di attività dell'anno in corso. La comunicazione di rinuncia all'incarico viene comunicata al Presidente almeno 3 mesi prima di tale data.

Art. 19 - Cariche associative

Le elezioni alle cariche associative possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei presenti.

La proclamazione degli eletti dovrà essere fatta dall'Ufficio Elettorale composto da due scrutatori e dal Segretario uscente. E' ammesso il voto per delega come previsto dall'Art. 12.

E' ammessa la candidatura di Associati 8 giorni prima dell'Assemblea indetta per la nomina del Consiglio Direttivo. Gli eventuali candidati dovranno dare la loro disponibilità ad accettare la carica. La non accettazione comporta l'automatica decadenza dal Consiglio Direttivo. In caso di rinuncia ad eventuali incarichi conferiti, la parola torna all'Assemblea (vedi Art. 13)

Art. 20 - Patrimonio

Il patrimonio della Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 21 - Divieto distribuzione utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 22 - Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all' art. 6 del Codice del terzo settore.

Art. 23 - Bilanci

Il bilancio di esercizio è annuale e riflette l'anno solare che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea che lo approva a maggioranza entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Il bilancio di esercizio per il corrente anno 2019 terminerà al 31 dicembre 2019 essendo passati dall'esercizio sociale a quello solare.

Il bilancio preventivo è approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il 30 aprile dell'anno a cui si riferisce.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione per 10 giorni precedenti le assemblee che approvano i bilanci relativi, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.

Alla operatività del Registro unico nazionale del terzo settore, il bilancio di esercizio approvato dalla Assemblea deve essere depositato presso il Registro stesso.

Art. 24 - Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni della Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso Organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo tenuto a cura dello stesso Organo.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 25 - Assicurazione

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

Art. 26 - Scioglimento Associazione

In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non Associati, determinandone gli eventuali compensi.

In caso di scioglimento della Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

Art. 27 - Tutela denominazione Associazione

La denominazione dell'Associazione di Promozione Sociale "Sesto in Canto", compresa la successiva integrazione di cui al comma 2 dell'Art. 1, è di proprietà degli Associati fondatori iscritti nel libro degli Associati al momento della sua cessazione.

In caso di assenza di Associati fondatori iscritti, la denominazione è di proprietà della Assemblea stessa.

Art. 28 - Abrogazione

Il presente Statuto abroga i precedenti statuti.

Art. 29 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE I
ATTO REGISTRATO IL 24 FEB 2020
N. 1518 ESATTEURO
IL DIRETTORE *esente*



3 1518 24/02/2020

0,00 **TZM20L001518000JJ**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZM